



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
VIA REANO 3 – 10090 – BUTTIGLIERA ALTA - TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025

Il giorno 27 novembre 2024 alle ore 18:45 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in modalità mista (ex art 4-co. 6 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale) in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CIMARELLA ALFREDO - SINDACO	Sì
2. SACCENTI LAURA - Vice Sindaco	Sì
3. MELLANO MAURO - Assessore	Sì
4. USSEGLIO-MIN MAURO - Assessore	Sì
5. DUPREZ LUISA - Assessore	Sì
6. SCHINCO MICHAEL - Consigliere	Sì (da remoto)
7. PIOVANO MARTINA - Consigliere	Sì
8. BLUA LIDIA - Consigliere	No
9. FABBRI ANDREA - Consigliere	Sì
10. IOTTI ANNA - Consigliere	No
11. REGALDO FEDERICO - Consigliere	Sì
12. CHIRIOTTI DANIELE - Consigliere	Sì
13. GALIZIO SARA - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il Sindaco Alfredo Cimarella.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Bacciu Marta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VIA REANO 3 – 10090 – BUTTIGLIERA ALTA - TO

Servizio: Tributi

N. Proposta: 47 del 18/11/2024

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025

Su proposta dell'Assessore Mauro Mellano;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si componeva dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamata la Legge 27.12.2019, n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, e in particolare l'articolo 1, comma 738, il quale dispone: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

Preso atto che con il comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che disciplina la “Nuova IMU” è stato abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;

Preso atto che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddeffa norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione del "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,09%.

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento.

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. 160/2019 che hanno istituito e regolamentato la nuova imposta municipale propria (IMU);

Visti, in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della L. 160/2019:

« 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato »;

Richiamato l'art.1 – comma 751, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che testualmente recita: *“Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni, possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° - gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.”*

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamato il nuovo regolamento che riorganizza la tassazione sugli immobili adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25.06.2020;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 con la quale sono state confermate ed approvate le aliquote e le detrazioni dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU);

Dato atto che le suddette aliquote sono le medesime approvate per gli anni 2020, 2021 e 2022;

Atteso che con il comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'economia ha informato i Comuni del rinvio all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU e più precisamente:

- l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);
- le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici in Italia Centrale 2016 (art. 1, comma 750) e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 1, comma 768);
- la disciplina dei rapporti tra IMU e ILIA per la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 1, commi 834 a 836);

- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

Ricordato che a decorrere dal 01 gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i "beni merce" ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi dell'art.1, comma 751 della Legge 160/2019;

Visto l'art.15-ter del D.L. nr.34 del 30.04.2019, che prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia con la pubblicazione sul portale del federalismo fiscale effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Vista la circolare MEF nr. 2/2019 del 22.11.2019 avente per oggetto: Art. 15 bis del D.L. 30.04.2019, convertito dalla legge 28.06.2019, nr. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Dato atto che decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2025 le aliquote IMU;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 19/12/2024;

Visto il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art 42;

Richiamati inoltre:

- il T.U.E.L., approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. e i.;
- il D. Lgs. n. 126/2014 e s. m. e i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento generale delle entrate comunali;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in formato digitale dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, in merito alla proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/8/200 n. 267 e s.m.i.;

Preso atto della specifica urgenza di approvare il presente provvedimento in quanto collegato alla contestuale approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 che rende necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parti integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di confermare e approvare**, per l'anno 2025, nelle misure di cui al prospetto allegato, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU);
- 3) **Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2025;
- 4) **Di dare atto** che a decorrere dal 01 gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i "beni merce" ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi dell'art.1, comma 751 della Legge 160/2019, restando obbligatoria la presentazione della Dichiarazione IMU;
- 5) **Di dare atto** che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;
- 6) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. nr. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- 7) **Di demandare** all'ufficio tributi l'inserimento della presente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021);
- 8) **Di prendere atto** degli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in formato digitale dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, in merito alla proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/8/200 n. 267 e s.m.i.;
- 9) **Di dare** ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'assessore Mauro Mellano, il quale illustra la proposta di deliberazione in oggetto;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Tributi, in data 18.11.2024 n. 47, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa all'oggetto;

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa contenute;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Dopo breve discussione;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. --

Astenuti n. --

D E L I B E R A

- 1) Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Tributi n. 47 in data 18/11/2024 avente per oggetto: *"Imposta Municipale Propria (IMU): determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2025"*, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

II SINDACO
CIMARELLA ALFREDO
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

II SEGRETARIO COMUNALE
BACCIU MARTA
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)